

Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE UNO
--

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2 nei locali tutti fra loro comunicanti, adibiti a MAGAZZINI, DEPOSITI, UFFICI ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{o/oo}	PREMIO LORDO
Partita 1 - MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO	125.000,00
Partita 2 - MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO	125.000,00
Partita 3 - MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO	50.000,00
	-----	-----	-----
TOTALE	300.000,00	=	

CLAUSOLA:

Si da e si prende atto tra le parti che la somma di euro 125.000,00 assicurata dalla partita somma assicurata per macchinario, attrezzature, arredamento debba essere così suddivisa:

euro 100.000,00 per macchinario, attrezzature, arredamento

euro 25.000,00 per materiali ed attrezzi quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, chiusini, pompe innaffiamento, idranti, attrezzature antincendio, sbarre parcheggio, guard-rail, segnaletica stradale e non, ecc. all'aperto su tutta l'area di pertinenza della società contraente.

Limitatamente alla somma di euro 25.000,00 per materiali ed attrezzi quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo chiusini, pompe innaffiamento, idranti, attrezzature antincendio, sbarre parcheggio, guard-rail, segnaletica stradale e non, ecc., in caso di sinistro non trova applicazione il punto del Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale.

Relativamente alla partita 2 valgono le condizioni di cui al Capitolato Incendio 1.17 Eventi Atmosferici e 1.20 Eventi socio-politici anche per i danneggiamenti e gli urti di veicoli stradali alle cose all'aperto, con uno scoperto del 15% ed una franchigia minima di euro 500,00.

Relativamente alle aree verdi, alle piante in esse dimoranti, alla segnaletica stradale e/o pubblicitaria sia essa insistente sulle aree verdi o al di fuori delle stesse, si conviene di procedere all'indennizzo dei costi relativi alla rimozione e smaltimento delle piante e degli arbusti, nonché dei materiali di risulta. Si indennizza altresì il ripristino delle aree stesse con il riposizionamento del verde e della segnaletica stradale e/o pubblicitaria.

Massimo indennizzo per anno assicurativo Euro 25.000,00

Franchigia 10%

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE DUE - PALASITO

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA nei locali adibiti a palazzo uffici e servizi vari, come da planimetria, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO °/°	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	8.256.000,00
Partita 2 – Macchinari, Attrezzature, Arredamento	268.000,00
Partita 3 – Beni assicurati a condizioni speciali	58.000,00
Partita 4 – Eventi socio-politici	8.582.000,00
Partita 5 – Vento e grandine	8.582.000,00
Partita 6 – Acqua condotta	8.582.000,00
Partita 7 – Gelo	8.582.000,00
Partita 8 – Sovraccarico neve	8.582.000,00
Partita 9 – Terremoto	8.582.000,00
Partita10 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita11- Ricerca guasti	5.000,00
Partita12 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita13 – Perdita pigioni	55.000,00
	-----
TOTALE	8.637.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE TRE – NORD 7

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato come identificato nord 7 nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO	°/°°	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	8.200.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	8.200.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	8.200.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	8.200.000,00
Partita 5 – Gelo	8.200.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	8.200.000,00
Partita 7 – Terremoto	8.200.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 - Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11 – Perdita pigioni	157.000,00
	-----			-----
TOTALE	8.357.000,00	=		

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE QUATTRO – NORD 10
--

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato come identificato nord 10 nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{o/oo}	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	3.335.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	3.335.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	3.335.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	3.335.000,00
Partita 5 – Gelo	3.335.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	3.335.000,00
Partita 7 – Terremoto	3.335.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11 – Perdita pigioni	55.000,00
	-----
TOTALE	3.390.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE CINQUE – NORD 35

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato come identificato nord 35 nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{o/oo}	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	9.775.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	9.775.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	9.775.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	9.775.000,00
Partita 5 – Gelo	9.775.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	9.775.000,00
Partita 7 – Terremoto	9.775.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 - Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11 – Perdita pigioni	123.000,00
	-----
TOTALE	9.898.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE SEI – PALAZZO OPERATORI DOGANALI

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato identificato nella planimetria come uffici operatori doganali, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{o/oo}	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	5.762.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	5.762.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	5.762.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	5.762.000,00
Partita 5 – Gelo	5.762.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	5.762.000,00
Partita 7 – Terremoto	5.762.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11 – Perdita pigioni	77.000,00
	-----
TOTALE	5.839.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE SETTE – 1/L
--

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato come identificato 1L nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{o/oo}	PREMIO LORDO
Partita 1 - Fabbricato	5.740.000,00
Partita 2 - Eventi socio-politici	5.740.000,00
Partita 3 - Vento e grandine	5.740.000,00
Partita 4 - Acqua condotta	5.740.000,00
Partita 5 – Gelo	5.740.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	5.740.000,00
Partita 7 – Terremoto	5.740.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 - Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 - Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11 – Perdita pigioni	138.000,00
	-----
TOTALE	5.878.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE OTTO – NORD 1
--

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato come identificato nord 1 nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ‰	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	4.083.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	4.083.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	4.083.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	4.083.000,00
Partita 5 – Gelo	4.083.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	4.083.000,00
Partita 7 – Terremoto	4.083.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 - Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11 – Perdita pigioni	72.000,00
	-----
TOTALE	4.155.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE NOVE - ELISUPERFICIE

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato identificato come elisuperficie nella planimetria, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{o/oo}	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	72.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	72.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	72.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	72.000,00
Partita 5 – Gelo	72.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	72.000,00
Partita 7 – Inondazioni, alluvioni	72.000,00
Partita 8 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 9 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
	-----
TOTALE	72.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 72.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE DIECI – Y6

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato come identificato Y6 nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{o/oo}	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	3.208.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	3.208.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	3.208.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	3.208.000,00
Partita 5 – Gelo	3.208.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	3.208.000,00
Partita 7 – Terremoto	3.208.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11 – Perdita pigioni	70.000,00		

TOTALE	3.278.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE UNDICI – NORD 9
--

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato come identificato nord 9 nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{o/oo}	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	3.565.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	3.565.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	3.565.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	3.565.000,00
Partita 5 – Gelo	3.565.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	3.565.000,00
Partita 7 – Terremoto	3.565.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11 – Perdita pigioni	65.000,00
	-----
TOTALE	3.630.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE DODICI

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, nell'ambito del complesso interportuale S.I.T.O adibito a scopo indicativo a deposito di arredamento, attrezzature, impianti di illuminazione, insegne e segnaletiche all'esterno. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente.

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{°/°°}	PREMIO LORDO
Partita 1 – Macchinario, arredamento e attrezzature	950.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	950.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	950.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	950.000,00
Partita 5 – Gelo	950.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	950.000,00
Partita 7 – Terremoto	950.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
	-----
TOTALE	950.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE TREDICI – MAGAZZINO RIPARAZIONE CONTAINERS

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato identificato come officina containers nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{o/oo}	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	1.367.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	1.367.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	1.367.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	1.367.000,00
Partita 5 – Gelo	1.367.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	1.367.000,00
Partita 7 – Terremoto	1.367.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 - Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11 – Perdita pigioni	47.000,00
	-----
TOTALE	1.414.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE QUATTORDICI – NORD 2

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato come identificato nord 2 nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{o/oo}	PREMIO LORDO
Partita 1 - Fabbricato	3.968.000,00
Partita 2 - Eventi socio-politici	3.968.000,00
Partita 3 - Vento e grandine	3.968000,00
Partita 4 - Acqua condotta	3.968.000,00
Partita 5 – Gelo	3.968.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	3.968.000,00
Partita 7 – Terremoto	3.968.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 - Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 - Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11 – Perdita pigioni	62.000,00

TOTALE	4.030.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE QUINDICI – NORD 20

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato come identificato nord 20 nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO °/°°	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	9.200.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	9.200.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	9.200000,00
Partita 4 – Acqua condotta	9.200.000,00
Partita 5 – Gelo	9.200.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	9.200.000,00
Partita 7 – Terremoto	9.200.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11 – Perdita pigioni	85.000,00
	-----
TOTALE	9.285.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE SEDICI – STAZIONE DI POMPAGGIO A NORD
--

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato identificato come vasche antincendio nella planimetria, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari. Nella partita vasche antincendio, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ‰	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato Vasche antincendio	357.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	357.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	357.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	357.000,00
Partita 5 – Gelo	357.000,00
Partita 6 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 7 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 8 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
	-----
TOTALE	357.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE DICIASSETTE – P SUD
--

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato come identificato P Sud nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ‰	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	3.268.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	3.268.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	3.268.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	3.268.000,00
Partita 5 – Gelo	3.268.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	3.268.000,00
Partita 7 – Terremoto	3.268.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11 – Perdita pigioni	70.000,00
	-----
TOTALE	3.338.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE DICHIOTTO
--

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato identificato come officina containers new jersey nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{o/oo}	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	78.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	78.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	78.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	78.000,00
Partita 5 – Gelo	78.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	78.000,00
Partita 7 – Terremoto	78.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	78.000,00
Partita 9 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
	-----
TOTALE	78.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 78.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE DICIANNOVE NORD 12

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato come identificato nord 12 nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ‰	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	1.010.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	1.010.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	1.010.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	1.010.000,00
Partita 5 – Gelo	1.010.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	1.010.000,00
Partita 7 – Terremoto	1.010.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
	-----
TOTALE	1.010.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE VENTI – FABBRICATO TECNOLOGICO

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 2, fabbricato identificato come fabbricato tecnologico opere edili nella planimetria adibito a scopo indicativo a deposito di merce varia, con esistenza di infiammabili e/o merci speciali nei quantitativi necessari, completato da uffici, servizi e dipendenze adiacenti nessuna esclusa. Nella partita fabbricato, sono compresi tutti gli impianti, attrezzature o macchinari risultati di proprietà della Contraente. Ai piani VARI, con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ^{o/oo}	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	595.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	595.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	595.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	595.000,00
Partita 5 – Gelo	595.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	595.000,00
Partita 7 – Terremoto	595.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	500.000,00
Partita 9 - Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 - Grandine su elementi fragili	25.000,00
Partita 11- Perdita Pigioni	1.500,00
	-----
TOTALE	596.500,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO INCENDIO SEZIONE VENTUNO – STAZIONE DI POMPAGGIO A SUD
--

In Comune di Orbassano (C.A.P. 10043) Via Km. 20+500 TANG. SUD – PRIMA STRADA 1, identificato catastale foglio 2 particella 149 come fabbricato tecnologico opere edili elevato ad un piano fuori terra, come da planimetria adibito a stazione di pompaggio antincendio con all'interno, come contenuto, i relativi macchinari. Con caratteristiche costruttive come da descrizione generica in capitolato si assicura:

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ‰	PREMIO LORDO
Partita 1 – Fabbricato	72.000,00
Partita 2 – Eventi socio-politici	175.000,00
Partita 3 – Vento e grandine	175.000,00
Partita 4 – Acqua condotta	175.000,00
Partita 5 – Gelo	175.000,00
Partita 6 – Sovraccarico neve	175.000,00
Partita 7 – Terremoto	175.000,00
Partita 8 – Inondazioni, alluvioni	247.000,00
Partita 9 – Ricerca guasti	5.000,00
Partita 10 – Grandine su elementi fragili	25.000,00
	-----
TOTALE	247.000,00	=	

CLAUSOLA:

La garanzia si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Capitolato Incendio 5.9 – Assicurazione Parziale: deroga alla regola proporzionale. Resta convenuto che in nessun caso la società pagherà un importo superiore ad euro 5.165,00 per annualità assicurativa.

Urto Veicoli e/o carri ferroviari: la società risponde dei danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari in transito sulla pubblica via e/o nell'ambito dell'area assicurata, non appartenenti né al servizio dell'assicurato, con l'avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: fermo quanto previsto dal Capitolato Incendio, Rischi Assicurati, al punto 1.42 della condizione, limitatamente alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento il massimo risarcimento per detta garanzia è pari a euro 247.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE INCENDIO

CONTRAENTE

**DECORRENZA:
SCADENZA:**

EMISSIONE PRIMA QUIETANZA:

RATEAZIONE:

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per :

ASSICURATO:	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE:	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA:	somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
PARTI:	il Contraente/Assicurato e la Società.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO:	parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
SINISTRO:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
SOCIETA':	l'Impresa/e di Assicurazione.

1. INCENDIO: la combustione, con fiamma, di beni materiali, che può autoestendersi e propagarsi.

2. ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

3. SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

4. FABBRICATO: l'intera costruzione edile (comprese le dipendenze costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, passaggi coperti e altre pertinenze, quali centrale termica, box e simili) e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e pensiline, le opere di fondazione e quelle interrato; l'impiantistica al servizio del fabbricato: impianti idrici, igienici, tecnici, impianti fissi di illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento - boiler inclusi - o di condizionamento dei locali, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, tubazioni, montacarichi, scale mobili, insegne, le antenne radiotelevisive centralizzate, ciminiere, camini, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese fognature, recinzioni e pensiline annesse, tettoie, passaggi coperti e simili, mosaici, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, graffiti, soluzioni architettoniche con particolare valore artistico. Prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente con materiali combustibili. Nel caso l'assicurazione riguardi porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

5. PATRIMONIO MOBILIARE: contenuto dei musei, delle biblioteche, macchinario, attrezzature, arredo, merci, infiammabili, merci speciali, opere ed oggetti d'arte, valori e monete e quant'altro inerente all'attività esercitata con la sola esclusione di:

- quanto definito alla voce fabbricati;
- veicoli iscritti al P.R.A.

6. MACCHINARIO, ATTREZZATURA ED ARREDO: attrezzi e relativi ricambi, attrezzature in genere, macchine, mobilio e arredamento, scaffalatura, serbatoi, silos e tubazioni relative, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, impianti (compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento) e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti completi per forza motrice, comunicazione telefonica, scorte relative ad impianti e macchine, impianti semaforici, impianti sportivi, impiantistica in genere, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, attrezzature scolastiche in genere, indumenti, registri, cancelleria, libri, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte.

Mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono compresi per lo stesso rischio (se non assicurati con specifica polizza): apparecchiature sia elettriche che elettroniche o miste di varie marche e modelli, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo: centro elaborazione dati, computer, stampanti, videoterminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparecchi audiovisivi, apparati interfonici, antifurto, antincendio, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature d'ufficio in genere, gruppi di continuità compresi cablaggi e collegamenti in rete.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di varie marche e modelli, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computer, ricetrasmittenti, telefoni cellulari, apparecchiature di rilevazione portatili o installate su automezzi, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria.

Dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro necessario al controllo, amministrazione e assistenza dell'attività dichiarata o ad essa inerente, e quant'altro non rientri nelle definizioni di Fabbricati, Merci, Opere ed Oggetti d'Arte, Valori ed Esplosivi.

A maggior precisazione si intendono comprese le pareti attrezzate e quant'altro risulti funzionale all'immobile, sia strutturalmente che sotto il profilo impiantistico e che risulti amovibile con tecniche normali e senza l'ausilio di manodopera altamente specializzata, quale ad esempio pareti attrezzate, impianti antintrusione, impianti di rilevamento incendio, cabine di trasformazione, gruppo di continuità, ecc.

7. MERCI: merci e materie prime in genere. A titolo esemplificativo e non limitativo: ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, nonché derrate alimentari, pneumatici e pezzi di ricambio, il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali escluse le sostanze e prodotti esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Si intendono inclusi i mezzi semoventi in genere, nonché gli effetti personali dei dipendenti, degli amministratori e di terzi.

La successiva garanzia "urto di veicoli stradali" non è operante per i mezzi semoventi in genere.

8. ESPLODENTI: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per l'azione meccanica o termica esplodono, e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 06.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A).

9. INFIAMMABILI: sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C°;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

10. MERCI SPECIALI:

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- espansive;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;

- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

11. OPERE ED OGGETTI D'ARTE: quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

12. VALORI E MONETE: biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate.

13. INCOMBUSTIBILITA': si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 C° non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

14. TETTO: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

15. COPERTURA: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

16. SOLAIO: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

UBICAZIONE, DESCRIZIONE ED USO DEGLI ENTI ASSICURATI SOMME ASSICURATE

Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati e complessi immobiliari in genere, di proprietà del Contraente oppure se sono di proprietà di terzi, il Contraente ne ha godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. Detti fabbricati possono essere da chiunque occupati, adibiti ad usi diversi ed ovunque dislocati; essi sono identificati nei documenti ufficiali del Contraente, documenti che il Contraente stesso si impegna ad esibire a richiesta della Società.

I fabbricati, comunque costruiti, sono di dimensioni e struttura variegata o eterogenea, uniti o separati tra loro, variamente elevati, separati e/o uniti ed intercomunicanti o con piani interrati o costituiti da monoblocchi o box prefabbricati.

Il patrimonio mobiliare è costituito dall'arredamento, attrezzature e macchinari in genere, libri, documenti archivi, oggetti d'arte, quadri, denaro, titoli di credito, carte valori e quant'altro di proprietà del Contraente, oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, il Contraente ne ha il godimento, per uso proprio o altrui e/o la custodia. Detti oggetti sono posti sottotetto dei fabbricati o all'aperto se per naturale destinazione, e sono identificati nei documenti ufficiali del Contraente, documenti che il Contraente stesso si impegna ad esibire a richiesta della Società.

Per l'espletamento delle attività, ma anche a solo titolo di deposito, nei siti sopraindicati non si esclude la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali, detenuti nelle quantità ritenute necessarie dall'Ente assicurato.

La descrizione degli Enti assicurati, con i relativi valori delle somme assicurate, è riportata nelle singole sezioni del presente capitolato, alle relative partite, di cui formano parte integrante, con le planimetrie descrittive.

Con i valori sopraindicati viene assicurato tutto quanto costituisce i complessi descritti, ad eccezione dell'area degli stessi. Inoltre viene stabilito che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro i confini dei complessi e ad essi pertinente deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla partita "Patrimonio mobiliare".

1 - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, cagionati da:

1.1 - Incendio

1.2 - Fulmine

1.3 - **Esplosione e scoppio**, non causati da ordigni esplosivi.

1.4 - Caduta di aeromobili

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati dalla caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate e relative scorie.

1.5 - Parificazione danni

Sono parificati ai danni di incendio oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze dell'incendio.

1.6 - Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde, sino al 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico autorizzato o a quello imposto dall'Autorità, i residuati del sinistro, comprese le spese necessarie per le relative operazioni di trattamento, smaltimento e decontaminazione, nonché le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di montaggio e smontaggio, riempimento e svuotamento relative ad enti assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati a tale scopo resisi necessarie.

Il risarcimento si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate e per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza.

Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

1.7 - Onda sonora

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica.

1.8 - Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni alle macchine, apparecchi, circuiti ed impianti elettrici o elettronici, audio e audiovisivi per effetto di correnti, scariche o altri simili fenomeni, da qualsiasi motivo occasionati (compresa l'azione del fulmine, dell'elettricità atmosferica e gli eventi sociopolitici) anche quando si manifestassero sotto forma di bruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

Questa garanzia opera anche per i danni materiali e diretti agli impianti elettrici fissi al servizio dei fabbricati assicurati (quali ad esempio: motori elettrici degli impianti di riscaldamento e degli ascensori) compresa la quota degli impianti costituenti proprietà comune del maggior immobile del quale il fabbricato assicurato forma eventualmente parte.

Sono esclusi i danni a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade e ad altre fonti di luce. Non sono altresì risarcibili i danni provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni o dovuti a difetti preesistenti e già noti all'Assicurato.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.9 - Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

1.10- Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "implosione", intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto per lo "scoppio".

1.11 - Danni consequenziali

Qualora in conseguenza di incendio e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

1.12- Cose particolari assicurabili a condizioni speciali

Si intendono compresi nella Partita 3) di polizza, sezione due, anche i seguenti beni:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, cablaggi e collegamenti in rete.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile. L'indennizzo in caso di sinistro sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione o artistico o scientifico.

La Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo l'indennizzo sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, se le cose, distrutte o danneggiate, non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

Si intendono compresi i danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, dei suddetti beni eventualmente dovuti per legge a terzi.

- b) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, pietre, libri antichi, metalli preziosi e le cose in genere aventi valore artistico o storico.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Clausola "Limiti di indennizzo" senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In caso di danno l'indennizzo sarà pari al solo costo di riparazione o di rimpiazzo escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

1.13 - Onorari periti, architetti, ingegneri e consulenti

La Società si impegna a risarcire l'Assicurato dell'importo da lui versato in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per le spese e/o gli onorari del perito di parte nonché per la quota parte delle spese e/o onorari relativi al terzo perito in caso di perizia collegiale.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo".

1.14 - Fumo, gas e vapori

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;

1.15 - Urto di veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari purché non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato previa detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.16 - Rovina di ascensori e montacarichi

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori, montacarichi o scale mobili, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

1.17 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto fabbricati e/o tettoie da: uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria, nubifragio e simili manifestazioni atmosferiche.

I danni che si verificano all'interno dei fabbricati e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo e sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatesi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru;
- enti all'aperto;
- capannoni pressostatici e simili, plastica e quanto in essi contenuto;
- limitatamente alla grandine: lastre di cemento, amianto e manufatti in vetro, vetrocemento o materia plastica.

Limitatamente ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso dell'annualità assicurativa un importo superiore a 51.650,00 Euro.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.18 – Vento e Grandine (Garanzia Integrativa)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati:

a) da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;

b) da bagliamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
- fuoriuscite dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;
- beni all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da una o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistri), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in cemento-amianto, o altri conglomerati artificiali, e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.19 –Grandine su elementi fragili

La Società indennizza l'Assicurato i danni materiali e diretti causati a:

- serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto grandine;
- manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto per effetto di grandine;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno più lati.

1.20 - Eventi socio - politici

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;

2) degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- e) di scritte od imbrattamento.
- f) di terrorismo.

La Società ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto della Società, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.21 - Gelo e ghiaccio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, tecnologici di riscaldamento o di condizionamento e di condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purchè le attività svolte dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 72 ore antecedenti il sinistro.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella clausola "Franchigie per sinistro".

1.22 - Acqua condotta, traboccamento acqua da occlusione e rigurgito fognature, spese di ricerca e riparazione rottura od occlusione acqua condotta

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, esclusi infiammabili e corrosivi, fuoriusciti a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, di cisterne, contenitori, condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui e/o delle attività descritte in polizza.

Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito di fognature, il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla sezione "Franchigie per sinistro".

1.23- Spese di ricerca e riparazione rottura od occlusione acqua condotta

La Società risponde delle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento e di condizionamento che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società esclusivamente per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.24 - Colaggio di impianti automatici di estinzione (ove esistenti)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione, riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la relativa riparazione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.25 - Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono compresi i rigurgiti da fognature e/o mancato recepimento del sistema fognario a seguito di forti precipitazioni.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.26 - Intasamento gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi e dei sistemi fognari a questi collegati in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.27 - Furto di fissi ed infissi

La Società indennizza i danni materiali diretti da furto di fissi ed infissi dei fabbricati assicurati, anche in occasione di eventi socio-politici, parimenti indennizza i guasti arrecati agli stessi dai ladri.

1.28 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

1.29 - Esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive che l'Assicurato è autorizzato a detenere, nonché di altri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze.

1.30 - Dispersione dei liquidi

La Società risponde:

- del danno di dispersione di liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad esse relative;
- dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non ci sia sviluppo di fiamma;

avvenuti in conseguenza di:

- a) improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- b) eventi per i quali é prestata la garanzia con la presente polizza;

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito:

- a) dei danni di stillicidio conseguenti a:
 - imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
 - corrosione, usura;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che la Società pagherà il 95% dell'indennizzo restando il rimanente 5% a carico dell'Assicurato.

1.31 - Assicurazione di aumenti di valori e di nuovi enti

Per gli aumenti delle somme assicurate, in dipendenza di aggiornamenti di valore, come pure per i valori attribuiti ad ampliamenti, inclusioni di nuovi fabbricati, impianti, macchinari o merci, tutto ciò nell'ambito del preesistente rischio assicurato e purché non si verificino aggravamenti di rischio, la Società si impegna a praticare condizioni e tassi di premio non superiori a quelli in corso.

1.32 - Ordinanze di autorità e oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese, compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione, in vigore al momento del sinistro, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nella sezione "Limiti di indennizzo".

1.33 - Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

1.34 - Enti presso terzi

Gli enti di cui alla Part. 2) di polizza si intendono garantiti anche quando si trovino:

- a) presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di terzi, in esposizione, deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni;
- b) caricate su autocarri o in corso di carico, purché nell'ambito del recinto del complesso assicurato.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno

assicurativo una somma superiore a quanto indicato nella sezione "Limiti di indennizzo".

1.35 - Macchinari ed attrezzature elettroniche

Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere in quanto non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

1.36 - Beni in leasing

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro, qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza della somma assicurata e relative a deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

1.37 - Differenziale storico – artistico/Opere di abbellimento

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia, fino alla concorrenza dell'importo di 1.033.000,00 Euro per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purché non ne derivi aggravio alla Società.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi alla parere della Sovrintendenza dei Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove è collocato l'ente danneggiato, alla quale verrà dato formale incarico di perito comune.

1.38 - Opere di miglioria

Qualora, a causa di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nella determinazione dell'indennizzo spettante si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione e unicamente per quanto concerne gli enti di cui alla partita Fabbricati, dell'importo relativo a tali maggiori spese per migliorie, di un importo pari al 20% del danno liquidabile a termini di polizza.

1.39 - Perdita pigioni

La Società indennizza, se il fabbricato è di proprietà del Contraente e da questi locato, i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato da sinistro risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno.

Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo".

1.40 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e dal Legale Rappresentante dell'Ente, nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente, l'Assicurato o il Legale Rappresentante deve rispondere a norma di legge, compresi quelli afferenti ad inadempienze della normativa in vigore sulla prevenzione e protezione dei rischi.

1.41 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso dipendenti, collaboratori e persone delle quali l'Assicurato e/o Contraente deve rispondere a norma di legge, le Società consociate, collegate, controllate.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione, nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o dati in locazione o comunque in uso a qualsiasi titolo, salvo il caso di dolo.

1.42 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione e allagamento, bagnamento e danni d'acqua in genere compresi fango e corpi trasportati dall'acqua, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla sezione "Franchigie per sinistro".

1.43 - Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causato da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.44 - Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti in polizza.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.46 - Atti di terrorismo

Premesso che

- per atto di terrorismo intendiamo qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi
- la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Sociopolitici.

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di terrorismo.
 - 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatesi in conseguenza di terrorismo.
- In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto

deduzione dello scoperto indicato nella sezione "Franchigie per sinistro".

La Società non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche
- virus informatici di qualsiasi tipo

In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri che avvengano per ciascun anno assicurativo, importo superiore a quello indicato nella sezione "Franchigie per sinistro".

La Società ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 7 (sette) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del Contraente la parte di premio netto.

2 - RISCHI ESCLUSI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono altresì esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da eruzioni vulcaniche;
- e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- g) indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione salvo quanto previsto al punto 1.41, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- h) subiti da cassonetti, campane o altri contenitori per la raccolta di rifiuti;
- i) crollo e collasso strutturale.

3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

3.1 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

3.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

3.3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del gg.mm.aaaa fino alle ore 24.00 del gg.mm.aaaa.

3.4 - Deroga al patto di tacita proroga

In osservanza alla legge 24.12.1994, n. 724, e sue modificazioni e/o integrazioni, si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo alle Parti di ulteriore disdetta.

E' facoltà del Contraente chiedere alla Società la prosecuzione dell'assicurazione precedentemente alla scadenza qualora sussistano ragioni di economicità o di pubblico interesse.

La Società si riserva di accogliere tali richieste e di definire le condizioni contrattuali per la proroga, che dovrà comunque risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

3.5 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

3.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

3.8 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

3.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

4 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

4.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.2 - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e valgono le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 C.C..

4.3 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

4.4 - Esonero dichiarazione di precedenti sinistri

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente contratto, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

4.5 - Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verificano per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

4.6 - Modifiche e trasformazioni

Relativamente alle cose assicurate con la presente polizza, le Parti si danno atto reciprocamente che saranno comprese in garanzia anche quei beni che subiscono, in corso di validità della polizza, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, demolizioni e lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione, per esigenze del Contraente o dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

In caso di modifica nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito dello stabilimento e/o cantiere.

L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio, essendo in connessione con le attività da esso svolte.

4.7 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) dare avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza, da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di uno dei tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, tranne nel caso in cui l'Assicurato provi che l'inadempimento è avvenuto in buona fede.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei 30 (trenta) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) presentare, entro un mese dalla data del sinistro, uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del rispettivo valore e della perdita subita, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai suoi Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

5.2 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con un preavviso di 120 (centoventi) giorni mediante lettera raccomandata.

In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

5.3 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte, distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade da ogni diritto all'indennizzo.

5.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

5.5 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.6 - Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti assicurati, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare o contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione degli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

5.7 - Proseguo dell'attività senza perizia

Fermo quanto previsto riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro, in particolare per quanto l'obbligo di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

5.8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricati: il costo per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
2. Macchinario, attrezzatura e arredamento: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento tecnico/economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
3. Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

In caso di sinistro per i Fabbricati, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento

1) Si determina per ogni partita separatamente:

⇒ l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente:

- a) per Fabbricati: si stima l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, tipo, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante;
- b) per Macchinario, Attrezzatura e Arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

⇒ il supplemento di indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a) e b), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo".

2) Agli effetti di quanto previsto dalla clausola "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore o eguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore momento del sinistro, diventa nullo.

3) In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

4) Il pagamento del supplemento di indennità dovuto sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al successivo

punto 6) è sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia o di quell'ulteriore lasso di tempo, convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori.

Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli Assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa.

- 5) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature o arredamento in stato di attività o di inattività temporanea.
- 6) Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se il Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.
- 7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Relativamente alle Merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola "Assicurazione parziale".

Si precisa che, ai fini della determinazione del valore assicurabile e della determinazione dell'ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da:

- altri materiali di consumo in genere;

vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.

5.9 - Assicurazione parziale: deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Non si farà luogo tuttavia all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata per ciascuna partita risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

5.10 - Compensazione tra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

5.11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla lettera c) della clausola "Rischi esclusi".

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

5.12 - Anticipi sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 103.300,00 Euro.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere il pagamento del supplemento delle indennità dovute in base allo stato di avanzamento dei lavori. Tale pagamento verrà eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle cose distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, nè un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, nè una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di eccezione.

5.13 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

5.14 - Indennizzo in mancanza di chiusura di istruttoria

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti una fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risultasse una causa di decadenza della garanzia.

5.15 - Comunicazione sullo stato dei sinistri da parte della Società

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax.



La Società, inoltre, si impegna ad inviare, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di avvenimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell'importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, il pagamento degli indennizzi verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato quale franchigia o scoperto e la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro, una somma superiore a quanto indicato nella colonna Limite di massimo risarcimento:

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Limite di massimo risarcimento
FENOMENO ELETTRICO		scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	per sinistro e anno assicurativo 5.200,00 Euro
EVENTI ATMOSFERICI		scop. 10% min. 500,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto	70% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
GRANDINE	1.000,00 Euro		70% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo
ACQUA CONDOTTA	250,00 Euro		per sinistro e anno assicurativo 30.000,00 Euro
SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	250,00 Euro		per sinistro e anno assicurativo 30.000,00 Euro
ATTI DI TERRORISMO, SCIOPERI, TUMULTI POPOLARI, SOMMOSSE ECC.		scoperto 10% con il minimo di 500,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto	massimo indennizzo per singolo fabbricato e relativo contenuto 70% della somma
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	250,00 Euro		per sinistro e anno assicurativo 52.000,00 Euro
ACQUA PIOVANA	250,00 Euro		per sinistro e anno assicurativo 52.000,00 Euro
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	250,00 Euro		per sinistro e anno assicurativo 52.000,00 Euro
SOVRACCARICO NEVE		scop.10% min.5.000,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto	massimo indennizzo per singolo fabbricato e relativo contenuto 40% della somma assicurata con il massimo complessivo per sinistro/anno di 20.000.000,00 Euro
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI		scop.10% min. 1.500,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto	massimo indennizzo per singolo fabbricato e relativo contenuto 50% della somma assicurata con il massimo complessivo per sinistro/anno di 10.000.000,00 Euro
ANTICIPI SULLE INDENNITA'			50% dell'importo liquidabile se indennizzo minimo 25.000,00 e importo massimo 550.000,00 Euro
ONORARI PERITI			per sinistro e anno assicurativo 26.000,00 Euro
ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI			per sinistro e anno assicurativo 26.000,00 Euro
ORDINANZE AUTORITA' E ONERI DI URBANIZZAZIONE			103.000,00 Euro
COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI : beni di cui alla lettera a)			155.000,00 Euro
beni di cui alla lettera b)			155.000,00 Euro
con il limite per singolo oggetto			26.000,00 Euro
VALORI E MONETE			10.300,00 Euro
TERREMOTO		Scoperto 10% con il minimo di 1.500,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto	Massimo indennizzo per singolo fabbricato e relativo contenuto 50% della somma assicurata con il massimo complessivo per sinistro/anno di 10.000.000,00 Euro



SUBSTANTIVO F.S.

INVALTA ORBASSANO

Ospedale San Luigi Gonzaga

SCALO F.S. DI ORBASSANO

TANGENZIALE SUD

CAAT



- CONFINI DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CIM
- CONFINI COMUNALI
- IMMOBILI S.I.T.O Spa

società' Interporto torino sede sociale prima strada 2 10043 orbassano

CENTRO INTERMODALE TORINO

società' s.l.to
 Via Strada n. 2 - 10043 Orbassano (TO)
 Interporto di Torino - Via 20 + 80 Top. Sud

IL PRESIDENTE

tav. n.	oggetto: planimetria generale	data:
		scat.:
		scat. II
		scat. del